

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

TEMPI E TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE SULL'ALBO UNICO NAZIONALE DELLE SANZIONI E ALLE MISURE CAUTELARI DEI NOTAI

ARTICOLO 1 – FINALITA' - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme sono adottate in via transitoria al fine di individuare una disciplina regolatrice di tempi e modalità di pubblicazione (dei dati dei Notai e) delle relative sanzioni disciplinari notarili una volta definitive e delle misure cautelari (ovvero dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria interdittivi della funzione notarile), tenuto conto del ruolo rivestito dal CNN e dai singoli CND nelle operazioni di trattamento coinvolgenti i dati dei Notai e del corretto bilanciamento tra i differenti interessi coinvolti.

2. Le presenti norme disciplinano le attività di trattamento dei dati di cui al comma 1 nell'Albo pubblico nazionale, gestito dal CNN sulla scorta delle informazioni e dei dati trasmessi dai singoli Consigli distrettuali.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai presenti fini si applicano le definizioni previste dall'art. 4 del Regolamento e inoltre si intende per:

- Albo Unico Online: l'elenco nazionale informatizzato dei Notai, contenente le informazioni relative ai Notai provenienti dagli ordini territoriali, i quali, in conformità con quanto prescritto dal DPR, forniscono senza indugio per via telematica tutte le informazioni rilevanti, anche ai fini dell'aggiornamento.

- Consigli Notarili Distrettuali (CND): gli organi collegiali che, per ciascuno dei 92 Distretti Notarili nei quali è articolato l'intero territorio nazionale, che svolgono le funzioni previste dalla LN per i Notai iscritti presso il relativo Ruolo.

- Tempi di pubblicazione: i tempi di pubblicazione nell'Albo Unico On line delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari, pari a quelli di loro durata/efficacia.

- Sanzioni disciplinari: le sanzioni disciplinari sono: l'Avvertimento, la Censura, la Sanzione pecuniaria, la Sospensione e la Destituzione, secondo quanto disciplinato dagli artt. 135 e segg. della Legge Notarile e vengono irrogate in caso di violazione dei doveri della professione e delle regole deontologiche.

- Misure Cautelari: le misure che l'Autorità competente può adottare a norma degli artt. 148 e segg. LN e in particolare a norma dell'art. 158-sexies LN.

ARTICOLO 3 – RUOLO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO E MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLE SANZIONI

1. Il CNN e i singoli CND svolgono operazioni di trattamento dei dati dei Notai, in qualità di titolari autonomi del trattamento.

2. La raccolta dei dati, al momento della richiesta di iscrizione, avviene da parte del singolo Consiglio distrettuale di appartenenza del Notaio e solo in seguito le informazioni sono trasmesse al CNN.

3. L'Albo dei Notai è unico ed è consultabile online sul sito ufficiale del CNN, all'URL <https://www.notariato.it> cui caricamento delle informazioni relative ai singoli Notai spetta ai Consigli Notarili Distrettuali, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del DPR.

4. I CND provvedono al caricamento iniziale, quindi all'aggiornamento, alla modifica e all'eliminazione delle informazioni relative ai singoli Notai, con particolare riferimento ai seguenti dati

personali: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, sedi precedenti, contatti, lingue straniere, provvedimenti disciplinari e cautelari.

5. Nell'alveo delle informazioni relative ai singoli Notai, rientrano le sanzioni disciplinari e le misure cautelari, pubblicati sull'Albo Unico - a seguito del relativo iter di efficacia in base ai pronunciamenti dei competenti soggetti cui per LN è demandata la funzione disciplinare - dai singoli CND di appartenenza per la durata di cui all'art. 4 successivo.

ARTICOLO 4 – CONTENUTI E TEMPI DI PUBBLICAZIONE DELLE SANZIONI E DELLE MISURE

1. Le sanzioni dell'Avvertimento e della Censura non vengono pubblicate nella scheda del Notaio nell'Albo Unico, avendo solo esecuzione istantanea.

2. La sanzione della Sospensione è pubblicata nella scheda del Notaio nell'Albo Unico per il tempo della sua durata/esecuzione.

3. La sanzione della Destituzione è pubblicata nella scheda del Notaio nell'Albo Unico fino a che non intervenga eventuale riabilitazione.

4. Le sanzioni pecuniarie, tanto se irrogate direttamente, quanto se in sostituzione di altra sanzione più grave, sono pubblicate nella scheda del Notaio nell'Albo Unico fino a quando non siano estinte mediante pagamento, del quale il Notaio potrà dar prova anche prima che giunga la relativa documentazione da parte degli Archivi Notarili.

5. Le misure cautelari disposte a carico di un Notaio e ogni altra sanzione derivante da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria interdittivi della funzione notarile ed avente effetti sulla funzione notarile che abbiano una durata/efficacia/applicazione non istantanea sono pubblicate nella scheda del Notaio medesimo nell'Albo Unico per il tempo della loro durata/efficacia/applicazione.

ARTICOLO 5 - MISURE DI ACCOUNTABILITY - ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. La scheda del Notaio nell'Albo Unico riporta unicamente le informazioni previste dall'art. 3 del DPR e i dati identificativi di eventuali provvedimenti disciplinari o cautelari, privi di qualsiasi specifica relativa agli stessi (quali ad esempio la tipologia di condotta ascritta), facendo riferimento al solo dispositivo della fonte disciplinare.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono trattati nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del Regolamento, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la conformità con il Regolamento.

3. Il trattamento avviene in piena conformità con il principio di minimizzazione, in quanto la pubblicazione avviene solo con riferimento alle specifiche generiche relative al provvedimento sanzionatorio, in assenza di ulteriori specifiche relative allo stesso.

4. Il CNN e i CND adottano misure organizzative e tecniche idonee a garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo, alle richieste di esercizio dei diritti avanzate dagli interessati ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento, ove applicabili.

5. Le modalità di esercizio dei diritti sono specificate nell'informativa resa nei confronti dei soggetti interessati, nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento.